



# COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37 del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

**OGGETTO:** Nomina Commissione Elettorale Comunale.

L'anno *duemilaquindici* addì *cinque* del mese di *ottobre* alle ore *20.44* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

**MASE' Joseph** Sindaco  
**CHISTE' Fabrizia**  
**COZZINI Clelia**  
**MAESTRANZI Angelo**  
**MAESTRANZI Silvano**  
**MASE' Norman**  
**MASE' Sergio**  
**PIVA Alessandro**  
**POLI Guido**  
**RODIGARI Francesca**  
**TURRI Carmen**  
**VIVIANI Massimo**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| Entrato in aula per la trattazione del punto 7 o.d.g. e seguenti |
|  |
| Assente giustificato   |
|  |
|  |
|  |
|  |

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Paola Lochner.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. JOSEPH MASE', nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

N. 37 DD. 05.10.2015 PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE IL 08.10.2015.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che la L. 21.12.2005 n. 270 ("Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"), nel sostituire l'art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti debba essere costituita la Commissione elettorale comunale.

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005 e dalla L. 27.01.2006 n. 22, la Commissione Elettorale deve essere eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno ed essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006, che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67, che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa.

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270, che testualmente recita: *"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."*

Ritenuto pertanto, in seguito all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di data 10.05.2015, di dover procedere alla nomina della Commissione Elettorale comunale, dando atto che in Consiglio non è rappresentata la minoranza consiliare, in quanto alle elezioni è stata presentata una sola candidatura alla carica di sindaco e conseguentemente una sola lista di candidati.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Ricordato che le competenze della Commissione Elettorale comunale sono attualmente disciplinate dall'art. 2, comma 30, della L. 24.12.2007 n. 244, che prevede anche la gratuità delle funzioni di componente della Commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Dato atto che nel corso della discussione emerge la proposta di nominare i seguenti Consiglieri quali componenti effettivi e supplenti della Commissione:

Componenti effettivi: Piva Alessandro

Poli Guido

Chistè Fabrizia

Componenti supplenti: Masè Sergio  
Maestranzi Angelo  
Cozzini Clelia

Vista la Legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10.  
Vista la Legge 27.01.2006 n. 22.  
Vista la L. 24.12.2007 n. 244  
Visto il D.P.R. 223/67 e ss.mm.  
Visto il DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni di spesa.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato per l'elezione dei componenti effettivi, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, è il seguente:

- schede raccolte n. 10
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

- Piva Alessandro n. 3 voti
- Poli Guido n. 3 voti
- Chistè Fabrizia n. 4 voti

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato per l'elezione dei componenti supplenti, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, è il seguente:

- schede raccolte n. 10
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

- Masè Sergio n. 3 voti
- Maestranzi Angelo n. 3 voti
- Cozzini Clelia n. 4 voti

Sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### **d e l i b e r a**

1. Di nominare, dando atto che nel Consiglio comunale non è rappresentata la minoranza consiliare, quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:  
Chistè Fabrizia  
Piva Alessandro  
Poli Guido.
2. Di nominare, dando atto che nel Consiglio comunale non è rappresentata la minoranza consiliare, quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:  
Cozzini Clelia

Maestranzi Angelo  
Masè Sergio.

3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.